

Studi di settore 2005

PERIODO D'IMPOSTA 2004

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

TD07A

17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TD07A, per il quale è stata prevista l'applicazione monitorata, deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2004 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di: **"Fabbricazione di articoli di calzetteria"** - 17.71.0.

Il presente modello è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locali destinate all'esercizio dell'attività;
- quadro C – Modalità di svolgimento dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari. Monitoraggio della congiuntura economica (anno 2004).

ATTENZIONE

Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore TD07A.

Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo studio di settore TD07A è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SDO7A, approvato con decreto ministeriale del 3 febbraio 2000 ed in vigore fino al periodo d'imposta 2003.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2004. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli apprendisti, gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ri-

partito, a termine e i lavoratori a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2004. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE

Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma. Devono essere altresì indicati i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente alla data del 24 ottobre 2003 che non possono essere ricondotti a un progetto e che mantengono ancora efficacia ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

In particolare, indicare:

- nei righi da **A01 a A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2004;
- nel rigo **A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale e agli assunti con contratto di lavoro ripartito, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane

indicato al punto 12 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2005 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, nonché il numero delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di lavoro intermittente, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2004;

- nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2004;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti a tempo pieno con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2004, nonché il numero complessivo delle giornate retribuite relative al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del Tuir, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei rigi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;

- nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **rigli** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa e a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei rigli precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo, bensì nel rigo A01.

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità produttiva e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.

La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

Per indicare i dati relativi a più unità, è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2004. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità produttive e/o di vendita, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
- in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, il numero progressivo di ciascuna delle unità produttive e/o di vendita di cui sono indicati i dati, barrando la casella corrispondente.

Unità produttiva

Per ciascuna unità produttiva, indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva e/o di vendita;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla produzione e/o lavorazione;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, attrezzature, ecc.;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, attrezzature, ecc., comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione e/o alla vendita della merce.

5. QUADRO C – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro C sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare indicare:

Produzione/lavorazione e commercializzazione

- nel **rigo C01**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Per attività svolta in conto proprio si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata in assenza di commissione, ordine, accordo ecc., all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi. Si considera altresì svolta in conto proprio la produzione e/o la lavorazione effettuata con propri modelli e proprie tipologie di prodotti offerti direttamente sul mercato. Si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio anche nel caso in cui, pur in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., i prodotti finiti, semilavorati o componenti vengano offerti direttamente sul mercato finale a privati o imprese;
- nel **rigo C02**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto terzi, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Per attività svolta in conto terzi, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto di terzi soggetti in presenza di

commissione, ordine, accordo, ecc., indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Si ribadisce, come già precisato al rigo C01, che, pur in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio qualora i prodotti finiti, semilavorati o componenti, vengano offerti direttamente sul mercato finale a privati o imprese;

- nel **rigo C03**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di prodotti finiti acquistati da terzi e non trasformati e/o non lavorati dall'impresa.

Il totale delle percentuali indicate nei rigli da C01 a C03 deve risultare pari a 100;

Produzione e/o lavorazione conto proprio (indicare solo se è stato compilato il rigo C01)

- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla produzione e/o dalla lavorazione di prodotti con marchio proprio dell'impresa, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti;
- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla produzione e/o dalla lavorazione effettuata su licenza (sulla base di contratti di licenza di marchi di proprietà di altre aziende), in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti;

Produzione e/o lavorazione conto terzi (indicare solo se è stato compilato il rigo C02)

- nel **rigo C06**, il **codice 1, 2 o 3**, se l'attività svolta in conto di terzi è commissionata, rispettivamente, da un solo committente, da due a cinque o da più di cinque committenti. Il presente rigo va compilato solo se è stato compilato il rigo C02;
- nel **rigo C07**, la percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Il presente rigo va compilato solo se sono stati compilati i rigli C02 e C06;
- nel **rigo C08**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla produzione e/o dalla lavorazione con marchio della distribuzione (marca commerciale), in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti;

Produzione/lavorazione affidata a terzi

- nei **rigli** da **C09** a **C11**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, il costo sostenuto per prestazioni eseguite, rispettivamente, in Italia, nell'Unione Europea o in paesi al di fuori di detta Unione;

Area di mercato

- nel **rigo C12**, il **codice 1, 2, 3 o 4** a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, un'area compresa entro tre regioni, o più di tre regioni;
- nei **rigli C13** e **C14**, barrando la relativa casella, se si effettuano cessioni nei con-

fronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea o esportazioni in paesi al di fuori di detta Unione. Se sono effettuate entrambe le tipologie di operazioni, vanno barrate ambedue le caselle;

Tipologia della clientela

– nei **rigli** da **C15** a **C23**, per ciascuna tipologia di clientela indicata (italiana e/o estera), la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, i supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate nei rigli da C15 a C23 deve risultare pari a 100.

– nel **riglo** **C24**, la percentuale dei ricavi conseguiti per cessioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

6. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative agli elementi specifici dell'attività.

In particolare indicare:

Comparto produttivo

– nei **rigli** da **D01** a **D06**, per ciascun comparto produttivo individuato, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto all'ammontare complessivo dei ricavi;

Si precisa che per parte/componente si intendono le parti di capo da sottoporre a lavorazione.

Il totale delle percentuali indicate nei rigli da D01 a D06 deve risultare pari a 100;

Specializzazione per tipologia di consumatore

– nei **rigli** da **D07** a **D12**, la percentuale dei ricavi distinti per ciascuna tipologia di consumatori individuata, in rapporto a quelli complessivamente conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate nei rigli da D07 a D12 deve risultare pari a 100;

Prodotti ottenuti e/o lavorati

– nei **rigli** da **D13** a **D44**, per ciascuna tipologia di prodotti di abbigliamento elencata, nella **prima colonna**, la percentuale dei ricavi conseguiti dalla vendita di prodotti finiti e, nella **seconda colonna**, quella conseguita dalla vendita delle parti e/o componenti, in rapporto all'ammontare complessivo dei ricavi.

Il totale delle percentuali indicate nelle due

colonne dei rigli da D13 a D44, deve risultare pari a 100;

Fasi della produzione/lavorazione

– nei **rigli** da **D45** a **D63**, barrando le apposite caselle, le diverse fasi della produzione e/o della lavorazione che caratterizzano il proprio processo produttivo, distinguendo quelle svolte internamente (effettuate in conto proprio e/o in conto terzi) da quelle affidate a terzi (in Italia o all'estero).

In particolare indicare:

– nel **riglo** **D45**, se si determina lo stile. Per tale fase si intende la fase creativa in cui, partendo generalmente da un "brief", lo stilista disegna un figurino coi tratti essenziali del modello e con l'indicazione di colori, particolari e altre note per la realizzazione (es. sulla vestibilità);

– nel **riglo** **D46**, se si effettua la modellistica. In questa fase si traduce il figurino in un vero e proprio "modello" realizzabile in concreto, ottenendo il cosiddetto cartamodello (sagome in tela o cartone), cioè l'insieme dei pezzi elementari coi quali tagliare tessuti, inserti e altri materiali per costruire il capo;

– nel **riglo** **D47**, se si effettua la prototipia, fase in cui, tramite il cartamodello, si realizza il primissimo capo, in taglia base, possibilmente già con il tessuto base definitivo;

– nel **riglo** **D48**, se si effettua lo sviluppo taglie. In questa fase solitamente tramite un programma CAD, cui sono fornite regole di accrescimento e riduzione, si calcolano e memorizzano le misure per realizzare i cartamodelli digitali e fisici di tutte le taglie, partendo dalle misure della taglia base;

– nel **riglo** **D49**, se si effettua il piazzamento, fase in cui, eventualmente assistiti da un apposito programma CAD, si posizionano a video (in automatico e con aggiustamenti manuali) i pezzi del cartamodello digitale sulle dimensioni del tessuto da tagliare, ottimizzando l'inevitabile sfrido e tenendo conto di fattori come, per esempio, il disegno del tessuto;

– nel **riglo** **D50**, se si effettua l'industrializzazione, fase in cui viene deciso come produrre il capo, attraverso la formalizzazione di un documento (scheda tecnica) su cui è illustrato il figurino e sono indicate note di taglio, confezione, stiro e imbusto. Tale documento, insieme al prototipo, serve per montare i capi campione ed avviare poi la produzione in serie;

– nel **riglo** **D51**, se si effettua la tessitura/smacchinatura. Tale fase consiste nella produzione del tessuto necessario per la realizzazione dei capi;

– nel **riglo** **D52**, se si effettua il taglio. In questa fase i materiali tessili vengono tagliati secondo gli schemi di piazzamento o secondo le istruzioni della scheda tecnica;

– nel **riglo** **D53**, se si effettua la stampa, fase di arricchimento del tessuto mediante applicazione di disegni o scritte trasferite con varie tecnologie (stampa tradizionale, transfer a caldo, ecc.);

– nel **riglo** **D54**, se si effettua il ricamo, fase in cui un componente destinato ad essere montato sul capo viene ricamato, cioè decorato con scritte o disegni eseguiti con appositi filati;

– nel **riglo** **D55**, se si effettua il montaggio del capo. Questa fase consiste in una serie di operazioni manuali e/o supportate da macchine atte a "montare" (assemblare) il capo di abbigliamento, partendo da pezzi di tessuto, maglia, accessori di confezione, ecc.;

– nel **riglo** **D56**, se si effettua il lavaggio. Per tale fase si intende quella in cui il capo, già confezionato, viene sottoposto ad un trattamento umido per conferirgli proprietà particolari;

– nel **riglo** **D57**, se si effettua il finissaggio estetico su capo finito, che consiste in una serie di operazioni che tendono a modificare gli aspetti estetici del prodotto, rispetto alle caratteristiche originali. Es. di finissaggio estetico sono: abrasione, delavaggio, invecchiamento, ecc.;

– nel **riglo** **D58**, se si effettua il finissaggio tecnico, che consiste in una serie di operazioni che tendono a migliorare le caratteristiche tecnico – funzionali rispetto a quelle originali;

– nel **riglo** **D59**, se si effettua il controllo qualità dei capi finiti. Questa fase consiste in un'attività d'ispezione e misurazione del capo finito per verificarne la corrispondenza con le specifiche della scheda tecnica e che sia privo di macchie o altre difformità;

– nel **riglo** **D60**, se si effettua il rammendo e il ripristino delle difettosità, fase in cui vengono eliminati piccoli difetti;

– nel **riglo** **D61**, se si effettuano applicazioni particolari, come ad esempio quelle decorative di perline, paillettes, borchie, nastri, cordoncini, scritte, motivi, ecc.;

– nel **riglo** **D62**, se si effettua la fase di stiratura;

– nel **riglo** **D63**, se si effettua la cartellinatura/imbusto. La cartellinatura consiste nell'applicazione di una o più etichette direttamente sul capo (pendaglio) o sull'imbusto esterno (busta), mentre l'imbusto consiste nell'introdurre i capi stessi nell'involucro protettivo;

Materiali di produzione utilizzati

– nei **rigli** da **D64** a **D69**, per ciascuna tipologia individuata, la percentuale di materiali utilizzati nella produzione e/o lavorazione in rapporto al totale dei materiali impiegati.

Il totale delle percentuali indicate nei rigli da D64 a D69 deve risultare pari a 100;

Altri elementi specifici

– nel **riglo** **D70**, barrando l'apposita casella, se si effettuano servizi personalizzati per il cliente e/o per il committente (ad es. etichettatura, bar-code, antitaccheggio, imballi mono o pluritaglia, ecc.);

– nel **riglo** **D71**, la quantità di energia elettrica complessivamente consumata, espressa in Kwh;

- nel **rigo D72**, l'ammontare del costo complessivo sostenuto per i consumi di energia elettrica;
- nel **rigo D73**, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.);

7. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E va indicato, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2004.

In particolare indicare:

- nel **rigo E01**, il numero delle stazioni CAD per disegno stilistico;
- nel **rigo E02**, il numero delle stazioni CAD per modellistica;
- nel **rigo E03**, il numero dei programmi di supporto della Scheda Tecnica. Si tratta di un programma installato su PC o su rete di PC che accoglie, verifica e distribuisce in modo controllato, tutte le informazioni contenute in una Scheda Tecnica (figurino, codici anagrafici del prodotto, attributi statistici, distinta base, disegni e note per ricami e stampe, misure dei componenti per taglia, ciclo di lavorazione, note di taglio – confezione – stiro e imbustoi);
- nel **rigo E04**, il numero delle stazioni CAD per lo sviluppo delle taglie. Tale sistema grafico - computerizzato vettoriale permette lo sviluppo delle taglie dei modelli applicando formule matematiche di sviluppo preinserite;
- nel **rigo E05**, il numero delle macchine circolari mono e/o doppio cilindro (calzetteria) che si utilizzano per la produzione di calze per uomo, donna e bambino, con lavorazione del tallone e punta con gestione elettronica (o meccanica) del comando ciclo e della selezione disegni;
- nel **rigo E06**, il numero delle macchine circolari mono cilindro, doppio o piatto cilindro (seamless) che si utilizzano per la produzione di maglieria intima ed esterna;
- nel **rigo E07**, il numero delle macchine circolari mono cilindro, doppio o piatto cilindro (maglieria) che si utilizzano per la produzione di maglieria esterna. Si dividono in piatto e/o cilindro rotanti e a castello rotanti;
- nel **rigo E08**, il numero delle macchine roccatrici/ dipanatrici. Per roccatrici si intendono le macchine monotesta o a più teste che servono per roccare il filato. La roccatrice si utilizza per roccare il filo se questo è confezionato in matasse, oppure per suddividere un certo numero di rocche in un numero maggiore (o inferiore).

Per dipanatrici si intendono le macchine monotesta che servono a roccare il filato, se questo è in matasse, o viceversa a trasferirlo in matasse, se questo è in rocche;

- nel **rigo E09**, il numero dei tavoli da taglio;
- nel **rigo E10**, il numero delle taglierine. Le taglierine elettriche da tavolo si suddividono in taglierine a lama circolare ed a lama verticale;
- nel **rigo E11**, il numero delle seghe a nastro. Si impiegano per spezzare in blocchi i materassi e poterli movimentare più agevolmente;
- nel **rigo E12**, il numero delle macchine per stampa (a quadri, transfer, ecc.). I tipi di stampa su tessuto si dividono in:
 - 1) stampa a quadri, che si basa sulla realizzazione di un numero di quadri di stampa pari al numero dei colori del disegno;
 - 2) stampa transfer, che si basa sul trasferimento termico di un motivo da un foglio alla maglia;
 - 3) stampa rotativa, che consiste nell'incidere dei cilindri con i motivi da stampare;
 - 4) stampa digitale, che utilizza un computer per definire il disegno ed un'unità di stampa simile ad una stampante ink-jet per stampare direttamente sul tessuto;
- nel **rigo E13**, il numero delle macchine lineari per cucire normali a uno o più aghi. Dispongono di una base piana punto catenella a 1, 2, 3 aghi con o senza copertura. Eseguono ribattiture, cuciture di assemblaggio, applicazioni di collaretti, elastici, pizzici, ecc.;
- nel **rigo E14**, il numero delle macchine lineari per cucire programmabili a uno o più aghi. Hanno motori elettronici, fotocellule per misurare sia lo spessore che l'inizio e fine cucitura. Dispongono di fermo ago in posizione prestabilita, con possibilità di rasafilo;
- nel **rigo E15**, il numero delle macchine lineari per cucire: unità automatiche di cucitura. Sono quelle utilizzate soprattutto per assemblare tasche e fascioni (jeanseria);
- nel **rigo E16**, il numero delle macchine asolatrici, attaccabottoni. Le prime permettono il punto annodato e il taglio dopo la cucitura. Le macchine attaccabottoni, o travettatrici automatiche a scatto, dispongono di un ago, e si utilizzano per la cucitura di bottoni a 2-4 fori, bottoni a gambo, e per le operazioni di travettatura;
- nel **rigo E17**, il numero delle macchine taglia e cuci normali. Sono le macchine surfilatrici, punto sopraggiunto, 1 o 2 aghi, semplice o doppio trasporto, adatte per maglieria;
- nel **rigo E18**, il numero delle macchine taglia e cuci programmabili. Sono le macchine surfilatrici, punto sopraggiunto, 1 o 2 aghi. Dispongono di rientro catenella, del pannello di controllo delle condizioni di lavoro e dell'arresto automatico. Inoltre hanno l'aspiratore automatico del filo della catenella, il controllo del trasporto e lo srotolatore automatico (per maglieria);
- nel **rigo E19**, il numero delle lavatrici;
- nel **rigo E20**, il numero delle macchine per finissaggi. Per la realizzazione dei finissag-

gi si fa ricorso, in funzione della tipologia del substrato tessile, a mezzi meccanici e/o a mezzi chimici;

- nel **rigo E21**, il numero delle macchine rimagliatrici. Si utilizzano per il montaggio dei fondi e dei colli delle maglie;
- nel **rigo E22**, il numero delle macchine stiatrici (vaporette);
- nel **rigo E23**, il numero delle macchine stiatrici: manichini vaporizzanti. Si tratta di macchine che consentono sistemi di stiro adatti per indumenti sportivi o di capi chiusi. Lo stiro avviene tramite la messa in pressione con vapore caldo del manichino rigonfiante che effettua lo stiro dall'interno del capo;
- nel **rigo E24**, il numero delle macchine stiatrici: presse o tavoli vaporizzanti. Sono le macchine da stiro piane per teli e capi di maglieria
- nel **rigo E25**, il numero delle macchine utilizzate per lo stiro della calzetteria.

8. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

I soggetti che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario, devono barrare la casella "Contabilità ordinaria per opzione".

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R.. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R..

Si precisa, comunque, che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2005 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
- Non si deve tener conto delle esistenze ini-

ziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;

– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.);

– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;

– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.);

– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, dello stesso T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acqui-

sto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva,

le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102 e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;

– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R..

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

Nel campo interno di rigo F11 deve essere indicato il valore relativo ai beni strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria, già inclusi nel rigo F11.

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale:

- di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;

- in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore

da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi").

Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:

- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno;
- i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, commi 3 e 4, del T.U.I.R..

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si

fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nei campi interni al rigo F12 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo esterno del rigo F12) riguardanti rispettivamente:

- nel **campo 2**, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;

- nel **campo 3**, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi");

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione, relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.

Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:

- le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires che non sono stati indicati nel rigo F12;
- la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R. cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;
- dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggr. o ricavi fissi, che vanno indicati nel rigo F15.

Si tratta ad esempio:

- degli aggr. conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovisuomagnetici.

Non devono, inoltre, essere considerate le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F16.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli

altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggr. conseguiti, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi realizzati dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggr. o a ricavo fisso, quelle riguardanti:

- la rivendita di carburante;
- la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
- la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
- la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
- la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
- la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
- la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
- la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti. I ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggr. percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

L'importo indicato nel rigo F15 sarà utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggr. o a ricavo fisso per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggr. e ricavi fissi.

In base a tale neutralizzazione, le variabili:

- "Valore dei beni strumentali";
- "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa";
- "Spese per acquisti di servizi";

non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nei rigi F11, F12, e F13 del quadro F del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla predetta neutralizzazione.

Si fa presente che i dati contabili sopra elencati devono essere comprensivi degli importi afferenti le attività per le quali si conseguono aggr. o ricavi fissi.

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di

cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

- nel **rigo F17**, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146:

ATTENZIONE

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F17, deve essere versata, utilizzando l'apposito mod. F24, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili.

Ulteriori elementi contabili

In tale sezione devono essere indicati gli ulteriori elementi che hanno contribuito alla determinazione del reddito d'impresa. Nel caso in cui sussistano oggettive difficoltà nel reperire le singole informazioni richieste in questa sezione, gli importi indicati nelle singole voci, per quest'anno, possono essere forniti con una approssimazione tale da non compromettere la significatività delle stesse informazioni.

La compilazione della presente sezione è facoltativa per i soggetti che sono obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata.

ATTENZIONE

Gli importi da indicare sono quelli fiscalmente rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e riguardano soltanto gli elementi che non devono essere inclusi nei rigi precedenti da F01 a F17 del presente quadro.

In particolare indicare:

- nel **rigo F18**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;
- nel **rigo F19**, gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività

svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:

- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
- la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario).

Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame.

In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.

In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);

- nel **rigo F20, campo 1**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
 - i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
 - i canoni di noleggio;
 - i canoni d'affitto d'azienda.

Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.

Nel **campo 2**, la quota parte di **rigo F20** relativa ai canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili.

Nel **campo 3**, la quota parte di **rigo F20** re-

lativa ai canoni di locazione non finanziaria e canoni di noleggio per beni mobili strumentali;

- nel **rigo F21**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei rigi F10 e F13, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale già indicate nel rigo F12), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- nel **rigo F22**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102 e 103 del T.U.I.R., comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.. Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46; Nel campo interno devono essere indicate le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali;
- nel **rigo F23**, l'ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di natura straordinaria (da indicare nel rigo F29 Oneri straordinari). In tale rigo F23 devono essere indicate le quote relative alle svalutazioni dei crediti;
- nel **rigo F24**, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggi a clienti ed articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, comma 1 e 2, lett. e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati;
- nel **rigo F25**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei rigi precedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti ne-

gative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.).

- nel **rigo F26**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "-";
- nel **rigo F27**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;
- nel **rigo F28**, i proventi straordinari. La natura "straordinaria" deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla "estraneità" dell'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo F16);
- nel **rigo F29**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura "straordinaria" al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);
- nel **rigo F30**, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei rigi del

presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG.

In particolare, dovrà coincidere:

- per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF50** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico persone fisiche;
- per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF48** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Società di persone;
- per le società di capitali con il rigo **RF57** del quadro RF di Unico Società di capitali;
- per gli Enti non commerciali in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG24** del quadro RG di Unico enti non commerciali ed equiparati;

Elementi contabili relativi a prodotti soggetti ad aggio

- I rigi da **F31** a **F33** vanno compilati obbligatoriamente dai soggetti tenuti, per il periodo di imposta 2004, alla contabilità ordinaria, ovvero, che pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario. In particolare:
- nel **rigo F31** devono essere indicati i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio e ricavi fissi;
- nel **rigo F32** devono essere indicate le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio e ricavi fissi;
- nel **rigo F33** devono essere indicate le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio e ricavi fissi.

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F34**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F35**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F36**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2004, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F37**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

- nel **rigo F38**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F39**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.).

9. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione degli esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati.

I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata dai contribuenti che risultano congrui alle risultanze degli studi di settore.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nell'ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali ridu-

ni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo pari a euro 36.152,00, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.
- nel **rigo X03**, l'ammontare complessivo dei ricavi di cui alla lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR, (ex 53) relativi al periodo d'imposta 2001;
- nel **rigo X04**, la quantità di energia elettrica complessivamente consumata, nell'anno 2001, espressa in Kwh.

L'indicazione dei dati richiesti nei rigi X03 e X04, consente l'applicazione di un apposito correttivo cd. "congiunturale". Il contribuente avrà la possibilità di accedere al correttivo, calcolato come rapporto tra i consumi di energia elettrica dell'anno di applicazione dello studio (2004) ed i consumi relativi all'anno base (2001), se i consumi di energia e l'ammontare dei ricavi risultino contemporaneamente diminuiti nel periodo d'imposta 2004, rispetto a quelli cui fanno riferimento i dati utilizzati per l'elaborazione dello studio di settore SD07A (2001).

10. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI. MONITORAGGIO DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA (ANNO 2004)

ATTENZIONE

La compilazione del presente quadro è facoltativa. Le informazioni richieste possono essere fornite dai contribuenti per consentire all'Amministrazione finanziaria di effettuare il monitoraggio sull'andamento della congiuntura economica relativa all'attività interessata dallo studio di settore TD07A.

In particolare, indicare:

- nel **rigo Z01**, barrando l'apposita casella, se si effettua un uso promiscuo dell'abitazione;
- nel **rigo Z02**, il numero delle giornate retribuite e non "effettivamente lavorate" per effetto di provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa, come ad esempio il ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG o CIGS) o ad altri istituti assimilati.

Non devono essere computati i periodi di normale sospensione e/o interruzione dell'attività lavorativa, come, ad esempio, quelli dovuti per causa di malattia, infortunio professionale, maternità, ecc..

Si precisa altresì che il numero da indicare deve essere già stato computato nel numero complessivo delle giornate retribuite al personale dipendente;

– nei **rigli Z03 e Z04, per le imprese operanti in conto terzi, nella prima colonna**, l'incremento o il decremento percentuale medio dei prezzi pagati nell'anno 2003 rispetto al 2002 dalle imprese committenti per le lavorazioni effettuate sulla base di ordini commissionati da quest'ultime; **nella seconda colonna**, l'incremento o il decremento percentuale medio dei prezzi pagati nell'anno 2004 rispetto al 2003 dalle imprese committenti;

– nei **rigli Z05 e Z06, per le imprese operanti in conto proprio, nella prima colonna**, l'incremento o il decremento percentuale medio dei prezzi applicati nell'anno 2003 rispetto al 2002 alle imprese terziste che effettuano lavorazioni sulla base di propri ordini e/o commesse; **nella seconda colonna**, l'incremento o il decremento percentuale medio dei prezzi applicati nell'anno 2004 rispetto al 2003 alle imprese terziste che effettuano lavorazioni sulla base di propri ordini e/o commesse.

A titolo esemplificativo si riporta il seguente esempio: se, ad un'impresa di orditura operante in conto terzi, nell'anno di riferimento, è stato pagato per una lavorazione un prezzo superiore del 20% rispetto a quello dell'anno precedente, si dovrà indicare 20 nel rigo Z03; se, invece, le è stato pagato un prezzo

inferiore del 20%, si dovrà indicare 20 nel rigo Z04. Nel caso in cui invece un'impresa di tessitura in conto proprio abbia affidato l'orditura ad un'impresa terzista, e abbia applicato a quest'ultima un prezzo superiore del 20% rispetto a quello dell'anno precedente, dovrà indicare 20 nel rigo Z05; se, invece, ha applicato un prezzo inferiore del 20%, dovrà indicare 20 nel rigo Z06.

Nel caso in cui l'impresa effettui e/o affidi a terzi diverse tipologie di lavorazioni, dovrà indicare la variazione percentuale media relativa ai prezzi delle lavorazioni considerate prevalenti in termini di ricavo.

Si precisa infine che, nel caso in cui l'impresa svolga l'attività sia in conto proprio che sulla base di ordini del committente, (conto terzi), dovrà compilare tutti e quattro i rigli da **Z03 a Z06**.

TABELLA 1 - Apprendisti

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri1})/\text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12})/\text{TriTot}}{2}$$

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2004 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2004);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2004 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2004).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2003 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/2002 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2004 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2004 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2004 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|--|--|--|
| 01/12/2004 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2004 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2004 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2004 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2004 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/2003 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/2003 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/2003 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/2003 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/2002 | 5 | 6 | 2,5% |

17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria

QUADRO A
Personale
addetto
all'attività

| | | Numero giornate retribuite | |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| A01 | Dirigenti | | |
| A02 | Quadri | | |
| A03 | Impiegati | | |
| A04 | Operai generici | | |
| A05 | Operai specializzati | | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito | | |
| A07 | Apprendisti | | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro | | |
| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
| A09 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A12 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A13 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A15 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A16 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A17 | Amministratori non soci | | |

QUADRO B
Unità locali
destinate
all'esercizio
dell'attività

[illegible]

Numero

| | | | |
|------------|--|--|--|
| E01 | Stazione CAD per disegno stilistico | | |
| E02 | Stazione CAD per modellistica | | |
| E03 | Programma di supporto Scheda Tecnica | | |
| E04 | Stazione CAD per sviluppo taglie | | |
| E05 | Macchine circolari mono e/o doppio cilindro (calzetteria) | | |
| E06 | Macchine circolari mono cilindro, doppio o piatto cilindro (seamless) | | |
| E07 | Macchine circolari mono cilindro, doppio o piatto cilindro (maglieria) | | |
| E08 | Roccatrici/dipanatrici | | |
| E09 | Tavoli da taglio | | |
| E10 | Taglierina | | |
| E11 | Sega a nastro | | |
| E12 | Macchine per stampa (a quadri, transfer, ecc.) | | |
| E13 | Macchine lineari per cucire normali a uno o più aghi | | |
| E14 | Macchine lineari per cucire programmabili a uno o più aghi | | |
| E15 | Macchine automatiche per cucire: unità automatiche di cucitura | | |
| E16 | Macchine asolatrici, attaccabottoni | | |
| E17 | Macchine taglia e cuci normali | | |
| E18 | Macchine taglia e cuci programmabili | | |
| E19 | Lavatrici | | |
| E20 | Macchine per finissaggi | | |
| E21 | Macchine rimagliatrici | | |
| E22 | Macchine Stiratrici (vaporette) | | |
| E23 | Macchine Stiratrici: manichini vaporizzanti | | |
| E24 | Macchine Stiratrici: presse o tavoli vaporizzanti | | |
| E25 | Macchine per lo stiro della calzetteria | | |

